



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIO

NUMERO GENERALE	7
DATA	29/01/2025

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER Teleriscaldamento della ex-sede del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica, mediante il mercato elettronico Sintel E-Procurement di Arca S.p.A. - Regione Lombardia . Anno 2025.

DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA ART. 76 COMMA 2 D.LGS. 36/2023.

CPV: 09324000-6 - CIG: B53369FC46;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 18 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 19 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

CONSIDERATO che occorre provvedere al rinnovo del servizio per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento per la Ex-Sede del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica, come meglio evidenziato sotto:

Ex-Sede del BIM in Via Aldo Moro 7 – Breno	rinnovo contratto dal 01/01/2025 al 31/12/2025
--	--

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono ora tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P. A. (MEPA) CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici.
- Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

CONSIDERATO che:

- il valore complessivo assumibile della fornitura è valutabile in € 43.000,00 IVA compresa;

- il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

DATO ATTO che sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato, che in loco è presente un unico soggetto fornitore di energia termica da teleriscaldamento, essendo ritenuto questo un vincolo tecnico, pertanto, si ritiene conveniente per l'ente l'esercizio della facoltà concessa dall'art. 76, comma 2 del codice dei contratti, e quindi di procedere all'affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, della fornitura di cui trattasi;

RICORDATO che in data 31/12/2024 è scaduto il contratto di fornitura dell'energia termica da teleriscaldamento con la ditta Fen Energia S.p.a., relativo all'immobile sito in Via Aldo Moro 7 a Breno, ex-sede del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RITENUTO di rinnovare con la Fen Energia S.p.a. apposito contratto di fornitura di energia termica da teleriscaldamento, per la Ex-Sede del Consorzio Comuni BIM di Breno, della durata di anni 1 (uno), che potrà essere rinnovato su espressa volontà delle parti, salvo recesso scritto del Cliente nei termini previsti dal contratto stesso;

VISTA l'offerta 146/2023, inviata da Fen Energia S.p.a., acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0001492 in data 11/12/2023;

CONSIDERATO che la ditta Fen Energia S.p.a. è la sola presente sul territorio di Breno ad erogare un servizio di calore per teleriscaldamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito ottemperando alle disposizioni legislative in materia;

DATO ATTO CHE, come previsto all'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 183 commi 6 e 7 del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente: B53369FC46 e che:

- l'appaltatore, il sub-appaltatore e il sub-contraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente

provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di rinnovare il contratto già in essere per la fornitura del servizio, con la ditta Fen Energia S.p.a. avente sede legale in Milano – Via Malpiero 20 – e sede amministrativa in Piancogno (BS) – Via Nazionale 2b, per la fornitura di energia termica per teleriscaldamento per l'anno 2025 per € 43.000,00 (IVA compresa);
2. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all'espletamento dei controlli previsti e alla verifica dei requisiti richiesti dalla normativa, da parte dell'amministrazione;
3. di dare atto che l'importo complessivo è stimato in complessivi € 35.245,90 + IVA;
4. di autorizzare sin d'ora il pagamento delle fatture alla ditta Fen Energia S.p.a. previa verifica della regolarità della fornitura;
5. di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: B53369FC46;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa di € 43.000,00 a titolo di "energia termica da teleriscaldamento – anno 2025", in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica) come segue:

Creditore					FEN ENERGIA S.p.A. – energia termica da teleriscaldamento – anno 2025					
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB		0105103
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo		
2025		U.1.03.02.05.999			1132/2			€43.000,00		

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Economico-Finanziario

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 7 del 29/01/2025

OGGETTO :	RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER Teleriscaldamento della ex-sede del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica, mediante il mercato elettronico Sintel e- Procurement di ARCA S.p.A. - Regione Lombardia . Anno 2025. Determina a contrattare e avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 76 comma 2 D.Lgs. 36/2023. CPV: 09324000-6 - CIG: B53369FC46;
------------------	---

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 29/01/2025

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
